

jichtsbehörden nur für bestimmte Beschwerdefächen zu bestellen. Dies hat der Kanton Bern gethan, indem er für die Beschwerden betreffend Unangemessenheit einer Verfügung grundsätzlich zwei, für die Beschwerden betreffend Gesetzwidrigkeit dagegen nur eine Instanz geschaffen hat (§ 23, § 24 Ziff. 1 des Einführungsgesetzes). Gleichzeitig hat er aber in § 24 Ziff. 3 erklärt, für die in Art. 239 B.-G. vorgesehene Beschwerde (welche theoretisch freilich zur erstern Kategorie gehören würde) solle nur eine Instanz bestehen.

Hiermit hat die kantonale Gesetzgebung die ihr in Art. 13 B.-G. eingeräumte Befugnis nicht überschritten.

War demnach die kantonale Aufsichtsbehörde zur Beurteilung der Beschwerde kompetent, so kann ihr Entscheid nicht als gesetzwidrig bezeichnet werden, d. h. auf Grund von Art. 19 B.-G. hat das Bundesgericht keine Befugnisse einzuschreiten. Wegen bloßer Unangemessenheit eines Entscheides steht das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs keinen Rekurs ans Bundesgericht vor.

2. Eine Rechtsverweigerung, gegen welche das Bundesgericht nach Art. 19 Abs. 2 B.-G. einzuschreiten hätte, kann in dem angefochtenen Entscheide und dem ihm vorangegangenen Verfahren nicht erblickt werden. Nachdem der heutige Rekurrent und damalige Rekursbeklagte von der Beschwerde offiziell Kenntnis erhalten hatte, stand es ihm jederzeit frei, die Akten mit Einschluß der von der Gegenpartei eingelegten Schriftstücke einzusehen und sich über die letztern auszusprechen. Einer besondern Aufforderung zur Vernehmlassung im Sinne des Civilprozeßrechtes bedurfte es nicht.

Ebensowenig kann in dem Unterlassen einer eingehenden Untersuchung mit Einvernahme aller Beteiligten eine Rechtsverweigerung erblickt werden. Insbesondere stellt Art. 239 B.-G. die Anhörung derjenigen Gläubiger, die einvernommen zu werden wünschen, ausdrücklich ins Ermessen der Aufsichtsbehörde.

Übrigens ist die frühere Stellung des Rekurrenten und seines Prinzipals Rys zum Gemeinschuldner und zu den Konkursgläubigern, wie sie von der kantonalen Aufsichtsbehörde zur Begründung ihres Entscheides erwähnt wird, an sich nie bestritten

worden. Schon dieses Moment kommt genügen, die Wahl Kochers als unangemessen erscheinen zu lassen. Durch den Hinweis auf die Geschäftstüchtigkeit des Gewählten kann dieses Argument nicht aus dem Felde geschlagen werden.

3. Da nach alledem der Rekurs zweifellos unbegründet ist, so braucht nicht untersucht zu werden, ob mit Rücksicht auf Art. 239 Abs. 1 B.-G. auch für den Rekurs ans Bundesgericht bloß eine fünftägige Frist besteht.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

64. Sentenza del 22 luglio 1901 nella causa Gomboni.

Pretesa di una creditrice, beni erroneamente compresi nell'esecuzione e messi all'incanto siano mantenuti nella procedura di vendita anche dopo scoperto l'errore e siano aggiudicati al maggiore offerente.

1. Su domanda della creditrice Elisa Fraschina, nata Vedova, l'Ufficio di Esec. di Locarno, proseguendo l'esecuzione intentata in via di realizzazione di pegno contro Maroggini Paolo fu Giuseppe, da Berzona, e dopo aver constatato che l'estratto ipotecario accusava un'ipoteca generale a favore del credito della precedente, metteva all'incanto tutta la sostanza stabile del debitore. La signora Mariangela Gomboni, attuale ricorrente, opponeva alla vendita dei beni sotto i numeri 2, 3, 4 e 5 dell'avviso d'incanto per il motivo che l'ipoteca della signora Elisa Fraschina era speciale sul n° 1 e non si estendeva agli altri; ciò che difatti fu trovato conforme alle risultanze del titolo di credito. Più tardi però la signora Gomboni lasciava cadere la sua opposizione alla vendita totale dei beni; ed al secondo incanto, dopo che lo stabile affatto dall'ipoteca Fraschina era stato venduto e deliberato, offriva per gli altri beni portati sull'avviso d'asta la somma di 500 fr. Tale offerta non veniva però accettata

dall'Ufficio. La decisione dell'Autorità cantonale superiore di vigilanza spiega il rifiuto dell'offerta della ricorrente nel modo che segue : « Prima del secondo incanto, ma dopo che » l'Ufficio aveva già spedito l'avviso da pubblicare sul F. O., » a detta dell'Ufficiale di Esec., la signora Gamboni ritirava » la sua opposizione alla vendita totale dei beni, ritenuto che » il ricavo dei beni non ipotecati dovesse andare ad estin- » guere il credito di questa. All'atto del secondo incanto » veniva deliberato e venduto il bene affetto dall'ipoteca » Fraschina, mentre per gli altri beni nacque divergenza tra » l'Ufficiale di Esec. ed il signor avvocato Bezzola circa la » loro licitazione, non essendo compresi nel pegno ipotecario » dell'esecuzione intrapresa, così che questi credette oppor- » tuno di esperimentare il rincaro per successive offerte, » annotando a verbale che vi fu quella del signor Bezzola » in 500 fr., riservando di notificare entro 5 giorni se detti » beni saranno o non saranno deliberati. L'Ufficiale dichiara » che a questo procedere ebbe acconsentito anche il rappre- » sentante della ricorrente ; questa pare neghi un simile » accordo. Ad ogni modo, con ufficio 16 ottobre 1900 veniva » notificato che non intendevansi deliberare i beni sotto i » n° 2, 3, 4 e 5 dell'avviso d'asta. »

2. Contro questo rifiuto la signora Gamboni ricorse alle Autorità cantonali superiori di vigilanza, allegando che in base agli art. 156, 142 e 157 della Legge sulle Esec. e Fall., l'Ufficio non poteva a meno di aggiudicare alla ricorrente i beni posti in vendita, tanto più che il debitore, per evitare altre noie ed una nuova esecuzione, dichiarava egli stesso di consentirvi. Respinto dalle Autorità cantonali, ricorre attualmente al Tribunal federale domandando l'annullazione della decisione 24 maggio 1900 dell'Autorità cantonale superiore di vigilanza, e che l'Ufficio sia obbligato ad accettare la maggiore offerta ricevuta ed a prestarsi all'erezione del relativo istru mento di vendita. A fondamento di questa sua domanda essa allega :

Non essere vero che la ricorrente abbia ritirato la sua opposizione alla vendita totale dei beni solo dopo il primo

incanto, quando l'Ufficio aveva già spedito l'avviso da pubblicare sul F. O. L'opposizione fu ritirata fin dal 5 settembre, ossia prima del primo incanto. Tanto è vero che l'Ufficio mise in vendita tutti i beni del debitore, senza nessuna riserva o condizione. Non fu che al secondo incanto che, contrariamente al disposto dell'art. 136, l'Ufficiale di Esecuzione dichiarò di volersi riservare 5 giorni per riflettere. La decisione dell'Autorità cantonale superiore di vigilanza riconosce essa stessa che non vi è legge che proibisca che la delibera sia fatta alla ricorrente ; la legge non solo non l'impedisce, ma anzi lo sanziona. L'art. 136 al suo ultimo alinea stabilisce che la proprietà è acquisita subito fatto l'incanto ; conseguentemente l'Ufficiale non può remorare di 5 giorni il trapasso della proprietà sui beni venduti e tanto meno negare la delibera come conseguenza dell'incanto praticato.

3. Rispondendo al ricorso, l'Ufficio di Esecuzione e Fallimento del circondario di Locarno conchiude alla reiezione della domanda della ricorrente, nel mentre le Autorità cantonali inferiore e superiore di vigilanza dichiaravano di rimettersi semplicemente alle motivazioni contenute nelle loro decisioni.

In diritto :

Che la ricorrente abbia ritirato la sua opposizione alla vendita totale dei beni prima o dopo il secondo incanto non ha che un'importanza accessoria nella decisione del ricorso. La questione principale è di sapere se la ricorrente ha il diritto di pretendere che i beni erroneamente compresi nell'esecuzione e messi all'incanto siano mantenuti nella procedura di vendita anche dopo scoperto l'errore e siano aggiudicati al maggiore offerente. Ora ciò non è possibile di ammettere. Che gli stabili indicati sotto i n° 2 a 5 dell'avviso d'incanto non fossero affetti da ipoteca a favore Fraschina, è riconosciuto dalla ricorrente stessa ed è fuori di contestazione. Gli stessi non potevano quindi essere compresi nell'esecuzione intentata ; e di conseguenza l'Ufficio non aveva il diritto di pronunciarne la delibera.

È chiaro difatti che se l'Ufficio avesse scoperto l'errore

prima della pubblicazione dell'avviso d'incanto e vi avesse rimediato dichiarando che l'esecuzione non sarebbe stata proseguita sui beni erroneamente elencati, gli stessi parebbero rimasti esclusi senz'altro dalla procedura di vendita e la signora Gamboni non avrebbe avuto nessun diritto di reclamare. Ora la sua posizione non può essere mutata pel fatto che i beni in questione vennero compresi nell'avviso d'asta e che l'Ufficio credette per ogni eventualità di doverne esperimentare l'incanto. Riservandosi di pronunciarsi sull' offerta ricevuta entro i 5 giorni successivi all' incanto, l'Ufficiale di Esec. volle evidentemente riservarsi il diritto di esaminare se gli stabili indicati ai n° 2 a 5 cadevano o meno nella procedura intentata. È in questo senso e sotto questa riserva che l'asta è stata evidentemente tenuta e che l'Ufficio prese atto dell' offerta della ricorrente. Ma va da sè che una volta caduto ogni dubbio in proposito, l'Ufficio non poteva più ritenersi autorizzato di passare alla delibera di stabili riconosciuti estranei all'esecuzione, e che simile diritto non gli poteva competere neppure in forza del consenso del debitore, non potendosi applicare al caso concreto il disposto dell'art. 124, alinea 1, della Legge Esec. e Fall.

Per questi motivi,

la Camera delle Esecuzioni e dei Fallimenti
pronuncia:

Il ricorso Gamboni è respinto.

65. Entscheid vom 22. Juli 1901 in Sachen Karl Bauer und Genossen.

Drittansprachen auf gepfändete Objekte. Verhältnis der verschiedenen Pfändungsgruppen und der Drittansprecher zu einander.

I. Am 27. Oktober 1897 hatte J. A. Schmid in Luzern dem A. Disler zum Hôtel Rütti daselbst eine Liegenschaftsparzelle läufiglich zugefertigt. Zu dieser Fertigung hatte Schmid gemäß

Vorschrift des Luzernischen Immobiliarsachenrechtes die Einwilligung einer Anzahl Gläubiger, seitens deren er betrieben war, beizubringen, welche Einwilligung er dadurch erwirken konnte, daß er zu ihrer Sicherstellung einen Betrag von 12,057 Fr. durch das Betreibungsamt Luzern bei der luzerner Kantonalkbank zinstragend hinterlegte.

II. Dieses Depositum wurde hernach in verschiedenen gegenüber Schmid angehobenen Betreibungen gepfändet. Unter anderm erwirkten Pfändung desselben die folgenden drei in Gruppe III vereinigten Gläubiger und zwar unter den hiernach näher bezeichneten Verumständigungen:

1. J. G. Salesky am 3. Oktober 1898 für eine Forderung von 167,662 Fr. 40 Cts. Gegen diese Pfändung erhoben nachstehende Parteien Drittansprachen:

a. Karl Bauer, welcher auf Grund seiner Zustimmungserklärung zur erwähnten Fertigung Pfandrecht an der hinterlegten Summe beanspruchte. Der Gläubiger Salesky bestritt diesen Anspruch. Letzterer wurde aber in dem darauf von Bauer rechtzeitig eingeleiteten Prozeßverfahren, welches mit bundesgerichtlichem Urteil vom 7. Februar 1901 seinen Abschluß fand, geschützt; und zwar lautete der Entscheid dahin: es habe Salesky das Pfandrecht Bauers anzuerkennen und sei dieser daher — unter Vorbehalt seiner bezüglichen Streitsache mit der „Weimarischen Bank in Liquid.“ — berechtigt, das Depositum auf Rechnung seiner Forderung im gerichtlich festgesetzten Betrage von 312,516 Fr. 55 Cts. nebst Zins zu beziehen. Der erwähnte Vorbehalt ist unterdessen gegenstandslos geworden, da laut einem zwischen Bauer und der Weimarischen Bank in Liquid. am 2. April 1901 geschlossenen Vergleich die letztere die Befugnis Bauers, das Depositum zu beziehen, anerkennt, wogegen ihr Bauer den Betrag von 2000 Fr. zu bezahlen hatte.

b. Mit gleicher Begründung, wie Bauer, hatten in der Betreibung des Salesky die Gläubiger Schmid, R. Blum, Miethe, Böckler & Roh, C. J. Weber und die Weimarische Bank in Liquid. Pfandrecht geltend gemacht. Diese Ansprüche sind zur Zeit dahingefallen, nämlich derjenige der Weimarischen Bank in Liquid. durch den schon erwähnten Vergleichsschluß; diejenigen der